



**I.
DISABILITÀ
I.1.
Estensione Permessi L. 104/92 Covid 19
(Misura scaduta)**

Link di riferimento

- <https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53615&lang=IT>

Cosa è

- 12 giorni di permessi retribuiti aggiuntivi, da utilizzare nei mesi di Marzo ed Aprile 2020 (D.L. 18/2020); ulteriori 12 giorni, per i mesi di Maggio e Giugno 2020 (D.L. 34/2020, art. 73).

Destinatari

- Lavoratori dipendenti del settore privato, disabili o familiari conviventi di persone disabili.

Il beneficio economico

- I soggetti aventi diritto ai permessi in questione potranno godere, in aggiunta ai tre giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/1992 (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile), di ulteriori 12 giornate di permesso retribuito da fruire come sopra indicato.
- I 12 giorni aggiuntivi possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, e possono anche essere frazionati in ore.
- È possibile cumulare più permessi in capo allo stesso lavoratore: nel caso in cui il lavoratore assista più soggetti disabili potrà cumulare i 12 giorni per i mesi di Marzo e Aprile 2020, e gli ulteriori 12 per Maggio e Giugno, per ciascun soggetto assistito; nel caso di lavoratore disabile che assiste altro soggetto disabile, potrà cumulare, per i mesi di Marzo ed Aprile 2020, e per i mesi di Maggio e Giugno 2020, i permessi a lui complessivamente spettanti (3+3+12) con lo stesso numero di giorni di permesso fruibili per l'assistenza all'altro familiare disabile (3+3+12).

La domanda

- Non è necessaria una specifica domanda in quanto spetta ai soggetti già autorizzati dall'INPS ad usufruire dei permessi mensili L. 104/1992.

Normativa di riferimento

- Decreto Legge n.18/2020, Art. 24:
 - <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg>
- Decreto Legge n. 34/2020, Art. 73:
 - <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg>



- Legge 104/1992
 - <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/02/17/092G0108/sg>
- INPS:
 - Circolare n. 45/2020
 - <https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2045%20del%2025-03-2020.htm>
- Messaggio 1621 del 15/04/2020
 - <https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201621%20del%2015-04-2020.htm>

Informazioni e assistenza

- FAQ Ministero del Lavoro e Politiche sociali: <http://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/decreto-cura-italia-le-risposte-alle-faq.aspx/>

I.2 ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITÀ

1. Di cosa si tratta?

Il DPCM 8 marzo 2020 ha previsto che i dirigenti scolastici “attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza” (DAD).

Il DPCM specifica che occorre prestare particolare attenzione alle “specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.

All’inizio di aprile 2020, Roma Capitale ha delegato ai Municipi la DAD per i bambini disabili.

Dall’8 maggio 2020, Roma Capitale ha riproposto l’assistenza a domicilio per i bambini disabili, specificando che sia gli operatori che le famiglie debbano esprimere la volontà di accettare questa soluzione.

Per l’anno scolastico 2020/2021 sono state emanati provvedimenti che confermano la particolare attenzione da riservare agli alunni con disabilità.

Nella Circolare del Ministero dell’Istruzione del 27 ottobre 2020 - che fa seguito al Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 - è specificato: “Particolare attenzione, nell’attuazione della misura, va posta agli alunni con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento ed altri bisogni educativi speciali. In tal senso, si ricorda che vanno applicate puntualmente le indicazioni contenute nel Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89¹ e nell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 9 ottobre 2020, n. 134²”.

Il DPCM del 18 gennaio 2021 ribadisce la linea precedentemente fissata dal DPCM 18 Gennaio 2021: *“Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza”*.

2. Da quale ente/amministrazione pubblica viene fornito?

- Ministero Istruzione
- Roma capitale – Municipio competente per territorio

3. Chi può accedervi e in base a quali criteri?

- Tutti, compresi i loro genitori, parenti, tutori, altri, in favore delle persone in età scolare con disabilità

4. Con quali modalità è possibile accedervi?

- Sono attivi sul territorio servizi per le persone con disabilità o non autosufficienti.

1 Il quale mantiene, per i suddetti alunni, come punto di riferimento, il Piano Educativo Individualizzato, unitamente all’impegno di garantire la frequenza in presenza).

2 Il quale definisce le modalità di svolgimento delle attività didattiche.

- Servizio di **consegna dei farmaci a domicilio**: contattare il numero verde 800 06 55 10 (attivo h24, 7 giorni su 7), che a sua volta contatta il comitato della Croce rossa più vicino. I volontari, riconoscibili in uniforme, ritirano la ricetta presso lo studio medico o acquisiscono il numero NRE e il codice fiscale del destinatario e si recano in farmacia. I medicinali vengono poi consegnati in busta chiusa all'utente, che provvede a corrispondere l'eventuale costo del medicinale anticipato al farmacista dai volontari. Il servizio è completamente gratuito. Attraverso la consegna a domicilio è inoltre possibile richiedere lo scontrino fiscale da utilizzare per le detrazioni fiscali.
- servizio di **spesa a domicilio**: a favore degli anziani soli e delle persone immunodepresse. È sufficiente anche in questo caso contattare il numero verde 800 06 55 10.
- operatori rispondono anche per informazioni sui comportamenti corretti da rispettare e l'iter da seguire in caso di contatto stretto con soggetti positivi. Le richieste prevedono l'intervento dei medici per una prima assistenza telefonica e per l'attivazione delle strutture ospedaliere. È disponibile un servizio di supporto psicologico per affrontare le emozioni durante il momento difficile di questa emergenza.
- Tutti i servizi attivi erogati da Enti ed Associazioni sono disponibili a questa pagina www.caritasroma.it.

5. Ci sono siti/recapiti utili da poter consultare?

- https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_inclusione-via-web.html
- <https://ausilididattici.indire.it/fondi>
- https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_inclusione-via-web_strumenti.html
- <http://disabilita.governo.it/it/notizie/nuovo-coronavirus-domande-frequenti-sulle-misure-perle-persone-con-disabilita/>
- <http://www.anffas.net/it/news/13962/coronavirus-e-disabilita-intellettive-alcuni-suggerimentiper-una-corretta-informazione-e-per-gestire-lo-stress/> (parte prima)
- <http://www.anffas.net/it/news/13985/coronavirus-e-disabilita-intellettive-informazioni-econsigli-per-gestire-lo-stress-parte-seconda/> (parte seconda)

Per verificare l'attivazione dell'unità speciale per l'assistenza sanitaria a domicilio per le persone che frequentano i centri diurni per disabili, contattare il numero verde della Regione Lazio: 800 11 88 00

- http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_646_allegato.pdf

6 Riferimenti normativi

- **Decreto Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020**
- **Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi n.134 del 9 ottobre 2020**, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22
- **Circolare Ministero dell'Istruzione del 27 ottobre 2020, a seguito DPCM del 24 ottobre 2020.**
- Il DPCM del 18 gennaio 2021

(Aggiornata al 24 gennaio 2021 / GT)

I.3

AMBITO SANITARIO E ASSISTENZIALE (INFORMAZIONI “IN PILLOLE”)

A. La sospensione delle visite medico-legali di accertamento di invalidità, da parte dell’Inps

Di cosa si tratta?

L’Inps, fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19, ha comunicato la sospensione su tutto il territorio nazionale delle visite medico-legali di accertamento dell’invalidità civile, cecità civile, sordità e handicap.

Le visite - seppur ora riprese ancorché a ritmo molto ridotto - sono state ulteriormente rallentate dal recente riacutizzarsi della pandemia.

La sospensione non riguarda le domande di persone affette da malattie oncologiche e/o con un quadro sanitario di provata gravità, la cui verifica avverrà con modalità a distanza mediante il solo esame dei documenti e dei certificati inviati dalla persona.

Successivamente, il 5 giugno 2020, l’Inps, con messaggio n. 2330, comunicò che a decorrere dalla stessa data sarebbero stati *riaperti i canali comunicazione legati agli accertamenti medico legali delle ASL* (primi accertamenti e aggravamenti) *per il riconoscimento degli stati di invalidità civile, cecità civile, sordità e handicap*.

Inps precisava che: *Le ASL possono dunque riprendere l’attività di calendarizzazione delle visite, secondo le consuete modalità. I soggetti chiamati alla visita riceveranno una lettera di convocazione e gli sms per ricordare l’appuntamento*. Nel messaggio venivano fornite tutte le indicazioni.

Il 23 ottobre 2020 il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inps ha affermato che 1.187.045 sono le domande dei cittadini (264.000 presso l’Inps e 922.000 presso le ASL per le Regioni non in convenzione) in attesa della prima visita per la richiesta della condizione di invalidità civile.

Nell’immediato, soprattutto con la grave ripresa della cura epidemiologica, permane quindi una situazione di particolare incertezza.

Cosa accade per le visite già programmate?

Le persone interessate riceveranno un messaggio via SMS di rinvio della visita che molto probabilmente verrà riprogrammata a fine emergenza.

Che succede nel frattempo?

Ai verbali di accertamento, in scadenza o che possono scadere nel frattempo, non accadrà nulla: resteranno validi sino al giorno della nuova visita. I benefici ad essi collegati (permessi lavorativi in base alla legge 104/1992, assegni e indennità) non decadono e le persone potranno continuarne ad usufruire¹.

Una novità di rilievo

La Legge 11 settembre 2020, n. 120 ha semplificato i procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap: “Art. 29 -ter. (Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap) — 1. Le commissioni mediche pubbliche preposte all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti,

¹ Verificare aggiornamenti sul sito Inps www.inps.it.



*in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva. 2. **La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata o in sede di redazione del certificato medico introduttivo. In tale secondo caso spetta al responsabile della commissione di accertamento indicare la documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva, l'interessato è convocato a visita diretta».***

Riferimenti normativi

- Decreto Legge Semplificazione del 16 luglio 2020, n. 76
- La Legge 11 settembre 2020 n. 120 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2020 n. 228 – suppl. ordinario n. 33), Art. 29 - Ter

B. Proroga validità delle ricette limitative dei farmaci di fascia A e dei piani terapeutici. SCADUTA

Di cosa si tratta?

Vengono disposte le proroghe della durata delle ricette per i pazienti - già in trattamento con farmaci di Fascia A, soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), non sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di monitoraggio dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) - e dei piani terapeutici per una durata massima di ulteriori 30 giorni.

Nel caso che la ricetta sia scaduta e non sia stata utilizzata, la sua validità viene prorogata per 60 giorni dalla data della sua scadenza.

Cosa accade per le nuove prescrizioni di tali farmaci?

La validità della loro ricetta è estesa a massimo 60 giorni per un numero massimo di 6 pezzi di farmaco per ricetta, fatte salve le disposizioni più favorevoli per una serie di patologie croniche e di malattie rare (cfr., art. 26, decreto legge 24 giugno 2014, n. 90).

Non è prevista la proroga automatica della ricetta, nei casi in cui il paziente presenti un peggioramento della patologia di base o una intolleranza o i medicinali interessati siano sottoposti al monitoraggio di alcuni parametri. In tali casi va contattato il centro o lo specialista di riferimento, secondo le indicazioni delle singole regioni o province autonome.

Sono prorogati per ulteriori 90 giorni i piani terapeutici in scadenza dal 31 gennaio 2021 che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri tipi di protesi (cfr. Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017), necessari per incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per patologie respiratorie e altri prodotti collegati a ogni tipo di ospedalizzazione a domicilio.

Fonte: Artt. 8 e 9 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 128 – Supplemento Ordinario del 19.5.2020).

Accertamento delle invalidità civili e dell'handicap ([clicca qui per il video in LIS](#))

(aggiornata al 22 gennaio 2021 / GT)



I.4 CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO, I LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 26, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335, E I LAVORATORI AUTONOMI, PER EMERGENZA COVID-19

MISURA SCADUTA

Link di riferimento

<https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53570&lang=IT>

Che cosa è

30 giorni, consecutivi o frazionati, di congedo parentale straordinario retribuito per la cura dei minori, da godere nel periodo di emergenza Covid 19 (dal 5 Marzo al 31 Agosto 2020), in connessione alla chiusura di scuole e servizi per l'infanzia.

Destinatari

Genitori di minori di 12 anni: lavoratori dipendenti del settore privato o pubblici; collaboratori parasubordinati; lavoratori autonomi iscritti alla gestione ordinaria INPS (artigiani e commercianti) e professionisti iscritti alla gestione separata. Il limite dei 12 anni di età non si applica in riferimento ai figli disabili in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Beneficio economico

Fino a 30 giorni di congedo retribuito al 50% della retribuzione normale (anziché al 30%, come previsto per i congedi ordinari); per i lavoratori autonomi il 50% è calcolato sulla retribuzione convenzionale. Il congedo spetta alternativamente ai due genitori ed è possibile che ciascuno lo richieda parzialmente. Questo congedo è alternativo al bonus per servizi di baby sitting di cui al successivo punto e). L'art. 72, c. 1, lettera b), del D.L. 34/2020 ha introdotto la facoltà del lavoratore di usufruire di giorni di congedo non retribuito per tutta la durata della sospensione dei servizi scolastici educativi e per l'infanzia, a condizione che non ci sia altro genitore inoccupato o beneficiario di altri strumenti di sostegno al reddito. Durante il congedo vige il divieto di licenziamento ed il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Come fare la domanda

la domanda deve essere presentata all'INPS tramite una delle seguenti modalità:

- » **servizi telematici INPS accessibili sul sito www.inps.it direttamente dalla richiedente, se provvista di PIN inps, identità digitale SPID, Carta di Identità Elettronica o Dispositivo di Firma digitale;**
- » **Contact Center INPS (numero 803 164, gratuito da rete fissa, oppure 06 164 164 da rete mobile);**



- » **Attraverso un patronato. I dipendenti pubblici presentano la domanda alla propria amministrazione.**

Normativa di riferimento

- **Art. 23 del D.L. 18/2020 (decreto “Cura Italia”)**
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg>
- **Art. 72 del D.L. 34/2020 (Decreto “Rilancio),**
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg>
- **INPS Circolare n. 45/2020**
<https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2045%20del%2025-03-2020.htm>
- Ministero del lavoro e Politiche Sociali, pagina FAQ
<https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/decreto-cura-italia-le-risposte-alle-faq.aspx/>
- » **INPS**

(Aggiornata al 24 gennaio 2020 / GT)



I.5 EROGAZIONE AUSILI, ORTESI E PROTESI DEGLI ARTI INFERIORI

MISURA SCADUTA

Di cosa si tratta

Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, in via sperimentale, per l'anno 2020, e nel limite di 5 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica. A tale fine la dotazione del Fondo sanitario nazionale è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

I prossimi passi

Il Ministro della salute, con apposito decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definirà i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.

Normativa di riferimento

Art. 104, comma 3 bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 luglio 2020, n. 77.

(Aggiornata al 24 gennaio 2021 / GT)

I.6 **BUONI VIAGGIO TAXI O NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER PERSONE CON MOBILITÀ RIDOTTA**

(MISURA SCADUTA)

Di cosa si tratta

Il governo ha aumentato fino a 35 milioni di euro i fondi disponibili per il 2020 per la concessione, fino a esaurimento delle risorse, di **buoni viaggio**, per spostamenti effettuati a mezzo taxi o noleggio auto con conducente, in favore di persone con situazione di disagio, fisicamente impedito o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dalla pandemia da *Covid-19* o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia.

Caratteristiche

Il valore dei singoli buoni viaggio è pari al 50% della spesa sostenuta e non può, comunque, superare la somma di € 20 per ogni viaggio. I buoni viaggio vanno utilizzati entro il 31 dicembre 2020; non sono cedibili e devono essere utilizzati dalla stessa persona alla quale sono stati assegnati; non costituiscono reddito imponibile per il beneficiario e non incidono ai fini del calcolo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

I prossimi passi

I - Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore (15 agosto 2020, *ndr*) del decreto legge 14 agosto 2020, n.104, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verranno trasferiti i fondi, pari a complessivi 35 milioni di euro, ai comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, secondo i seguenti criteri:

- 17,5 milioni di euro (il 50% del totale) verranno ripartiti in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune interessato;
- 10,5 milioni di euro (il 30% del totale) verranno ripartiti in proporzione al numero di licenze per l'esercizio del servizio taxi o di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio auto con conducente rilasciata da ciascun comune interessato;
- 7 milioni di euro (il 20% del totale) verranno ripartiti in parti eguali tra tutti i comuni interessati.

II – Ciascun comune interessato individuerà i beneficiari dei buoni viaggio e il relativo contributo, privilegiando i nuclei familiari ed i soggetti non già assegnatari di altre misure di sostegno pubblico (art. 90, comma 4, Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104).

Fonti normative

- » Articolo 200-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77.
- » Articolo 90 del Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104.

(Aggiornata al 27 gennaio 2021 / GT)



I.7 L'AUMENTO DEL 100% DELLE PENSIONI DI INVALIDITÀ

Di cosa si tratta

È una maggiorazione delle pensioni delle persone titolari di pensione di invalidità civile totale al 100% per sordi, ciechi civili assoluti e persone inabili ex legge 222/1984. L'aumento verrà messo in pagamento dall'Inps con la prossima rata di novembre 2020.

A quanto ammonta l'aumento e chi sono i beneficiari?

L'incremento può arrivare fino a € 651,51, per tredici mensilità e si tratta di un beneficio riconosciuto dalla legge n. 448 del 2001, alle persone con più di 60 anni di età e che trae origine dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 2020. Il Decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito con la Legge il 13 ottobre 2020, n. 126, ha ampliato la platea degli aventi diritto a questo aumento anche agli invalidi civili totali, ai sordi e ai ciechi assoluti che abbiano compiuto 18 anni.

Quale procedura occorre seguire per usufruirne?

L'aumento sarà riconosciuto in automatico, dunque senza dover presentare domanda, con decorrenza 20 luglio 2020, alle persone invalide civili al 100%, in possesso dei previsti requisiti di legge.

Per potervi accedere, le persone con pensione di inabilità ex lege 222/1984, dovranno invece presentare domanda, attraverso i canali diretti dell'Inps o dei Patronati. In questo caso, la decorrenza dell'aumento, per le domande che verranno presentate entro il 30 ottobre 2020, sarà dal 1° agosto 2020.

Per le domande presentate dopo il 30 ottobre 2020, l'aumento decorrerà dal mese successivo a quello della domanda.

Quale è il limite di reddito per avere diritto a questo aumento?

Per avere diritto a questa maggiorazione non bisogna superare un reddito annuo personale pari a 8.469,63 euro (aumentato a 14.447,42 euro, cumulato con il coniuge, nel caso in cui la persona interessata sia coniugata).

Nel calcolo del reddito, andranno considerati i redditi di qualsiasi natura, cioè i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.

Per approfondire: www.inps.it

Fonti normative:

- » Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 2020
- » Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con Legge 13 ottobre 2020, n. 126
- » Legge n. 222 del 1984



I.8 FONDO CAREGIVER FAMILIARE

Di cosa si tratta

È stato istituito un fondo, di € 30 milioni per gli anni 2021, 2022 e 2023, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per varare interventi legislativi volti al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal **caregiver** familiare (familiari che si dedicano all'assistenza di anziani e disabili).

Il caregiver familiare

È così definita la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e/o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado il quale, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata o sia titolare di indennità di accompagnamento

I prossimi passi

Il fondo potrà essere utilizzato sulla base degli appositi provvedimenti legislativi che verranno adottati dal Governo e dal Parlamento per sostenere le persone impegnate nell'assistenza familiare.

Riferimenti normativi

- » Legge 11 febbraio 1980, n. 18.
- » Legge 5 febbraio 1992, n. 104, Art. 3, comma 3
- » Legge 20 maggio 2016, n. 76,
- » Legge 27 dicembre 2017, n. 205, Art. 1 comma 255
- » Legge 30 dicembre 2020, n.178, Art. 1 comma 334

(aggiornata al 19 gennaio 2021 / GT)